



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA
RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI
CUI ALL'ART. 30-TER DEL D.L. N. 34 DEL 30
APRILE 2019**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 11.12.2019

INDICE

- Articolo 1-** Istituzione del fondo
- Articolo 2-** Attività oggetto dell'agevolazione
- Articolo 3-** Esclusioni
- Articolo 4-** Calcolo del contributo
- Articolo 5-** Presentazione delle domande
- Articolo 6-** Entrata in vigore del regolamento



ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL FONDO

1. Il Comune di Santa Giusta istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- dell'artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico;

2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro;
- le sale per scommesse;
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931.

2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

ARTICOLO 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

2. In caso di riapertura, il contributo è pari al 80% dell'Imposta municipale

propria IMU, al 80% del tributo per i servizi indivisibili TASI ed al 50% della tassa sui rifiuti TARI versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

3. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell'Imposta municipale propria IMU, al 70% del tributo per i servizi indivisibili TASI ed al 40% della tassa sui rifiuti TARI versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

4. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

5. L'importo di ciascun contributo è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

6. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

7. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Giusta, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

2. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente brevi manu all'Ufficio Protocollo dell'Ente oppure tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it.

3. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

4. I contributi di cui all'articolo 4 sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 34/2019 o da altre normative statali o regionali.

ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.